

SI PRENOTI A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE I CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Liborio Fazzi	Presidente
dott. Francesco Antonio Maria Buggè	Giudice rel.
dott. Stefano Cantone	Giudice

nel procedimento R.G. N. 40/2025 promosso con ricorso depositato telematicamente in data 1/7/2025;

DA

Berenato Caterina Rosa (CF BRNCRN87S50F158D), difesa dall'avv. Gulino;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che:

con ricorso depositato 1/7/2025, unitamente alla relazione redatta dall' "Organismo di composizione della crisi", ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII., nonché la dichiarazione di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII;

visti gli artt. 65 e ss del D.lgs. n.14/2019;

osserva

- I. In via preliminare, va affermata la **competenza** dell'intestato Tribunale [ex art 27, c. 2 CCI](#), il provvedimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Reggio Calabria.



- II. Con il ricorso presentato **Berenato Caterina Rosa** chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, la cui disciplina trova collocazione agli artt. 268 e ss. del D.lgs. n.14/2019, al fine di risanare la debitoria complessiva di 80.370,96 €.
- III. Orbene, con riferimento alla richiesta di apertura della liquidazione controllata, va rilevato che l'art. 268 della succitata norma, al comma 3 prevede che *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.
- IV. Nello specifico, l'OCC ha dichiarato nella relazione allegata al ricorso, che la sig.ra Berenato metterebbe a disposizione circa 250 € per 3 anni, e altri 5000€ e crediti fiscali. Peraltro, in palese violazione degli artt. 141 e 142 CCII applicabili al caso di specie. Nello specifico sarà il giudice delegato ad individuare la somma minima da lasciare nella disponibilità del debitore e non può preventivamente essere specificata dallo stesso come somma che lui intende dare alla procedura.
- V. Peraltro, è evidente, alla luce di quanto dichiarato dall'OCC, la totale sproporzione tra quanto messo a disposizione della procedura (250€ € mensili, peraltro per soli 3 anni) e l'ammontare della situazione debitoria attuale (80.370,96 €).
- VI. Da quanto sopra esposto, l'ammontare dell'attivo da distribuire tra i creditori, così come proposto dall'OCC, si palesa eccessivamente esiguo, e dello spoglio da parte della sig.ra Berenato di alcuni beni (l'autovettura)
- VII. Quanto poi alla richiesta di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII., si rileva quanto segue.
- VIII. Sul punto la domanda è inammissibile in questa fase in quanto prevista ex art. 281 CCII solo al momento della chiusura della procedura.
- IX. Infine, di deve procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall'OCC in forza del domicilio presso il distretto ex art. 270 CCII

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Berenato Caterina Rosa** (CF BRNCRN87S50F158D);

NOMINA



Giudice Delegato il dott. Francesco Antonio Maria Buggè;

NOMINA

Liquidatore il dott. Marcello D'Agostino

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'[art. 201 CCI](#);

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DISPONE

- che, ai sensi degli [artt. 270](#) comma 5 e [150 CCI](#), a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura [ex art. 276 CCII](#) (che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'[articolo 545 del codice di procedura civile](#); b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'[articolo 170 del codice civile](#); d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli [articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile](#);



DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'[art. 273 CCI](#);
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'[art. 275, c. 3 CCI](#);
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'[art. 276 CCI](#);

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCL Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Reggio Calabria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa



la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 13/1/2026

Il g.d.

Dott. Francesco Maria Antonio Buggè

il Presidente

Dott. Liborio Fazzi

